



COMUNE DI BUSSETO

Provincia di Parma

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Copia

N. 62 del 20/12/2007

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI AMBITO PROVINCIALE "ASP RODOLFO TANZI" - APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE TRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI - PROVVEDIMENTI

L'anno **duemilasette**, addì **venti** del mese di **dicembre** alle ore **16.00**, nella **Sala Consiliare del Palazzo Comunale**, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunito sotto la presidenza del Sindaco **Dr. Luca Laurini** il Consiglio Comunale.

N.	Cognome e Nome	P	A	N.	Cognome e Nome	P	A
1	LAURINI Dr. Luca	SI		10	CARRAGLIA Enzo	SI	
2	PUDDU Pier Paolo	SI		11	CATELLI Gianluca	SI	
3	TESTA Gilberto		SI	12	LAVEZZINI Enrica	SI	
4	GAMBAZZA Maria Giovanna	SI		13	BOTTAZZI Ilaria	SI	
5	TALIGNANI Carla	SI		14	PISARONI Daniele		SI
6	GENUA Fabrizio	SI		15	MICHELAZZI Lamberto	SI	
7	FRATTI Salima		SI	16	LEONI Gianarturo	SI	
8	PASSERA Maurizio	SI		17	DONATI Giuseppe		SI
9	CONCARI Luca		SI				
		PRESENTI: 12				ASSENTI: 5	

Partecipa il Il Segretario Comunale **Granelli Dr.ssa Roberta**

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a trattare l'argomento di cui in oggetto.

OGGETTO: COSTITUZIONE DELL'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA DI AMBITO PROVINCIALE "ASP RODOLFO TANZI" - APPROVAZIONE STATUTO E CONVENZIONE TRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA DEI SOCI - PROVVEDIMENTI

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 17:28 rientra in aula il Consigliere Genua. Rispetto quindi all'appello iniziale di n.° 12 (dodici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore Esterno Sig. Emilio Mazzerà, dopo l'ingresso in aula dei Consiglieri Fratti (ore 16:39) e Concarì (ore 17:10) al punto n.° 2) dell'Odg., dopo l'uscita del Sindaco (ore 17:20) al punto n.° 5) dell'Odg., al suo rientro (ore 17:25) al punto n.° 6) dell'Odg. nonché all'uscita del Consigliere Genua (ore 17:23) al punto n.° 6) dell'Odg. e al successivo suo rientro (ore 17:28), sono presenti alla trattazione del punto n.° 7) dell'Odg. di cui all'oggetto n.° 14 (quattordici) componenti il Consiglio Comunale, oltre l'Assessore Esterno, Sig. Emilio Mazzerà - Assenti i Consiglieri Testa, Donati, Pisaroni .

VISTA la nota inoltrata dall'Assessorato alle Politiche Sociali della Provincia di Parma, acquisita al protocollo generale dell'Ente in data 29/11/07 al n. 15362, in atti, avente ad oggetto "Costituzione nuova ASP *Rodolfo Tanzi*", con la quale si trasmettono lo Statuto e la Convenzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale;

PRESO ATTO:

- che la IPAB "Fondazione Rodolfo Tanzi", con sede in Parma, opera da tempo a livello del territorio provinciale nell'ambito della sfera sociale e persegue, attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, l'attuazione di interventi sociali a favore delle categorie più sotto indicate;
- che a seguito della legislazione regionale (L.R. n. 2/2003) e dei successivi atti e Direttive del Consiglio regionale è stato avviato il percorso di trasformazione delle IPAB e che in tale contesto la "Fondazione Rodolfo Tanzi" possedendo un patrimonio immobiliare superiore ad euro 750.000,00 rivalutato del 5%, risultava tenuta alla trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona;
- che tutti i Comitati di Distretto della Provincia di Parma con specifici atti hanno adottato il richiesto Programma delle trasformazioni, nel quale, in relazione all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi", rilevata la presenza di un bacino d'utenza e di una valenza a dimensione sovradistrettuale delle attività attualmente svolte, si è decisa la sua trasformazione di un' Azienda pubblica di servizi alla persona di ambito provinciale (in data 16/11/05 Fidenza, in data 13/12/05 Parma e Valli Taro e Ceno e in data 19/12/05 Sud-Est);
- che la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria ha trasmesso in data 21.12.2005 il predetto Programma delle trasformazioni alla Regione Emilia – Romagna con parere favorevole assunto all'unanimità;
- che, successivamente, in attuazione delle previsioni disposte dalla delibera della G. R. n. 284 del 14/2/05, il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi", con propria deliberazione n. 8

del 6 giugno 2006, ha approvato, entro i termini previsti, il “Piano della trasformazione” nonché la “Proposta di Statuto” della nuova Azienda pubblica di servizi alla Persona “Rodolfo Tanzi”;

- che tale deliberazione è stata inviata al Presidente della Provincia di Parma, quale ente capofila, che, previa acquisizione dei pareri positivi da parte dei Comitati di Distretto di Fidenza, Parma, Sud-Est e Valli Taro e Ceno, ha provveduto alla sua successiva trasmissione all’Assessorato regionale competente in materia di politiche sociali, entro i termini indicati dalla citata delibera della Giunta regionale n. 284/05 ;
- che a seguito delle osservazioni regionali pervenute alla Provincia di Parma in data 07/05/2007 e delle controdeduzioni proposte dalla Provincia ed approvate dal Comitato di Distretto in data 5 sett. u. s., e trasmesse dalla Provincia stessa alla Regione in data 9 Ottobre u. s., è pervenuto in data 13 Novembre u.s. il necessario parere di congruità che prelude alla approvazione della Giunta Regionale dello Statuto e della Convenzione, prevista statutariamente, che dovrà regolare i rapporti fra gli enti pubblici partecipanti all’Azienda;

PRESO ATTO altresì che l’Azienda pubblica di servizi alla persona “Rodolfo Tanzi” perseguirà i propri fini istituzionali, prioritariamente, attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare, al fine di concorrere all’attuazione di interventi sociali a favore di:

- gestanti, donne e uomini soli con figli minori in situazione di difficoltà sociale ed a sostegno della tutela della maternità e dell’infanzia;
- minori in situazione di disagio sociale e/o rischio sociale e di insufficienza economica (ancorché con entrambi i genitori) a sostegno della loro permanenza in famiglia o in idonea formazione sociale e lavorativa al fine di superare le problematiche di emarginazione e favorire il processo di deistituzionalizzazione nel rispetto dei diritti di crescita dell’individuo e nel rispetto della legislazione vigente;
- interventi diretti a promuovere e sostenere l’azione delle istituzioni pubbliche o private rivolte a donne con o senza figli che abbiano subito e che siano esposte a maltrattamenti o violenze fisiche e/o psichiche.

CONSIDERATO che il patrimonio immobiliare dell’Azienda pubblica di servizi alla persona “Rodolfo Tanzi” a livello di territorio provinciale è, attualmente, così suddiviso ed usufruito nelle diverse zone sociali:

Distretto Valli Taro e Ceno

- BARDI Un Bilocale (mq. 50) in casa a schiera con giardinetto senza garage
- BEDONIA Un Bilocale (mq.60) in condominio di 6 appartamenti senza garage
- BORGOTARO Un Bilocale (mq. 93) in condominio senza garage
- FORNOVO Un appartamento (mq. 142) in condominio con garage fuori paese verso Piantonia.

Distretto di Fidenza

- FIDENZA Una casa a schiera, mq. 300 , con giardino e garage
- SAN SECONDO Tre appartamenti, mq.225 complessivi, per famiglie nello stesso condominio con garage

Distretto Sud-Est

- LANGHIRANO, frazione Mattaleto due villette a schiera (mq.280 complessivi)con garage e giardino

Comune di Parma

- Un appartamento mq. 40 utilizzato quale ufficio della Fondazione stessa, in Via

Corso Corsi
n.38;

- Due appartamenti in condominio in Via Alvaro n.6, di tot. mq. 270;
- Due appartamenti in condominio in Via Alvaro n.8, di tot. mq. 270;
- Una villetta indipendente di mq 260 con giardino e garage, in Via Buffolara n.19;
- Due appartamenti in Via Corso Corsi n. 38, per mq.110 complessivi;
- Una villetta di 350 mq. con garage fraz. di Porporano, in Via Salati n.35;
- Un appartamento in P.zza Gadda di mq. 97;
- Due appartamenti in P.zza Gadda di mq. 194 complessivi;
- Due appartamenti in P.zza Strepponi n.5 e n.7 per. mq.198 complessivi;
- Un appartamento in Via Pedretti di mq. 92;
- Tre appartamenti in Via Cherchi n. 11/13 per mq. 181 complessivi.

RILEVATO:

- che la proposta di Statuto dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" ha previsto che la Convenzione, regolante i rapporti fra gli enti pubblici, indichi tra l'altro la quantificazione delle quote attribuite ai soci e le modalità della loro ripartizione, nonché la attribuzione a ciascun socio dei voti corrispondenti alla quota di rappresentanza;
- che nella suddetta convenzione è previsto che all'Assemblea dei soci dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" partecipano, oltre alla Provincia di Parma e al Comune di Parma, soci fondatori, tutti i Comuni del territorio provinciale senza alcun onere di avvio a carico degli stessi;
- che il numero complessivo delle quote è di 100, che esse sono ripartite in misura uguale tra i soci fondatori- Provincia e Comune di Parma- 27 quote ciascuno, e per le restanti 46 quote ripartite gratuitamente tra i Comuni delle Zone Sociali del territorio nella misura di una quota cadauno;
- che inoltre, per tutte le deliberazioni dell'Assemblea dei soci che implicino scelte aventi riflessi diretti su di una specifica Zona sociale, sia necessario il voto favorevole della Zona interessata;
- che l'Assemblea dei soci, in seguito al suo insediamento, provvederà alla predisposizione del Contratto di servizio per disciplinare i rapporti reciproci tra l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" ed i Comuni della provincia di Parma.

VISTI lo schema di Statuto e la bozza di Convenzione da stipularsi tra gli Enti pubblici territoriali partecipanti all'Assemblea dei Soci dell' Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi", allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

DATO ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati espressi, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m. i seguenti pareri:

- favorevole, da parte della Dott.ssa Roberta Curtarelli, Responsabile dell'Area Servizi alla Persona, in ordine alla regolarità tecnica;
- favorevole, da parte della Dott.ssa Elena Stellati, Responsabile dell'Area Servizi Finanziari, in ordine alla regolarità contabile;

UDITA la breve relazione del Sindaco-Presidente che cede la parola all'Assessore ai Servizi Socio Sanitari, Sig.ra Maria Giovanna Gambazza, il quale illustra brevemente il

contenuto della proposta di deliberazione inerente quanto in oggetto, come da verbale di seduta;

UDITI, in proposito, i commenti e le osservazioni dei Consiglieri intervenuti alla discussione, come da verbale di seduta;

Con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) DI ADERIRE alla costituenda Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" di ambito provinciale, partecipando all'Azienda stessa con una quota, non onerosa, di 1/100;

2) DI APPROVARE lo Statuto riguardante l'Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" di ambito provinciale, allegato al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- All."A";

3) DI APPROVARE la Convenzione tra gli Enti Pubblici regolante i rapporti tra soci dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" di ambito provinciale, allegata al presente atto di cui costituisce parte integrante e sostanziale:

- All."B";

4) DI AUTORIZZARE il Sindaco alla sottoscrizione della Convenzione stessa;

5) DI DARE ATTO che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri prescritti dall'art. 49, comma 1, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.;

Successivamente,

IL CONSIGLIO COMUNALE

ravvisata l'urgenza di procedere in merito, con separata votazione, **con voti unanimi favorevoli, resi in forma palese ai sensi di legge da n.° 14 (quattordici) Consiglieri presenti e votanti;**

DELIBERA

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile. ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs.vo n. 267/2000 e s. m.

statuto

dell'azienda pubblica di servizi alla persona "rodolfo tanzi"

Settembre 2007

INDICE

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I
ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1

Origini

Articolo 2

Denominazione, sede e costituzione

Articolo 3

Natura giuridica e fonti normative

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

Articolo 6

Soci dell'Azienda

CAPO III

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Organizzazione e svolgimento delle attività

TITOLO II

ORGANI

CAPO I

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Composizione

Articolo 9

Durata

Articolo 10

Funzioni

Articolo 11

Validità delle sedute

Articolo 12

Validità delle deliberazioni

Articolo 13

Maggioranze qualificate

Articolo 14

Presidente dell'Assemblea dei soci

Articolo 15

Rimborsi

CAPO II

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Composizione e durata

Articolo 17

Ineleggibilità e incompatibilità

Articolo 18

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

Articolo 19

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

Articolo 20

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

Articolo 21

Funzioni

Articolo 22

Convocazione

Articolo 23

Partecipazione alle sedute

Articolo 24

Validità e svolgimento delle sedute

Articolo 25

Presidente

Articolo 26

Indennità e rimborsi spese

CAPO III

ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 27

Funzioni e composizione

CAPO IV

DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28
Deliberazioni

TITOLO III
ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I
DIRETTORE

Articolo 29
Nomina e trattamento
Articolo 30
Attribuzioni

CAPO II
ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E PERSONALE

Articolo 31
Principi
Articolo 32
Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale

TITOLO IV
PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 33
Patrimonio
Articolo 34
Sistema informativo contabile
Articolo 35
Piano programmatico
Articolo 36
Servizio di tesoreria

TITOLO V
NORME GENERALI E FINALI

Articolo 37
Controversie
Articolo 38
Modifiche statutarie
Articolo 39
Durata ed estinzione
Articolo 40
Norma di rinvio

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I ORIGINI, COSTITUZIONE, NATURA GIURIDICA

Articolo 1 *Origini*

1. L'Azienda pubblica di servizi alla persona (d'ora in poi: Azienda) consegue alla trasformazione dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza (Ipab) "Fondazione Rodolfo Tanzi", già "Istituto Illegittimi e Maternità", la quale ebbe origine dall'unificazione, disposta con Decreto Ducale 12 settembre 1817, dell'Ospizio degli esposti (sorto nel XII secolo presso l'Ospedale Maggiore per iniziativa del patrizio Rodolfo Tanzi), con l'Istituto di maternità. Affidata all'amministrazione degli Ospizi Civili di Parma con R.D. 10 maggio 1925, restò affidata ad una amministrazione autonoma in seguito al d.P.R. 14 gennaio 1970, n. 117, che riconosceva gli Ospedali Riuniti di Parma quale Ente Ospedaliero, giungendo all'acquisizione di propria autonomia gestionale ed amministrativa in forza del d.P.R. 8 marzo 1971, n. 268. Con il decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Emilia – Romagna 5 dicembre 1990 l'Istituzione assunse la denominazione "Fondazione Rodolfo Tanzi".

Articolo 2 *Denominazione, sede e costituzione*

1. L'Azienda assume la denominazione di "Azienda pubblica di servizi alla persona - Rodolfo Tanzi".
2. L'Azienda ha sede legale presso la Provincia di Parma, in Piazza della Pace, 1.
3. L'ubicazione dei servizi e degli uffici che fanno capo all'Azienda viene individuata sulla base di quanto definito dall'Assemblea dei soci, la quale potrà disporre l'istituzione di sedi secondarie nel territorio provinciale.
4. L'Azienda è stata costituita con provvedimento della Giunta regionale n. ...del ..., con il quale è stato anche approvato il presente Statuto.

Articolo 3 *Natura giuridica e fonti normative*

1. L'Azienda è disciplinata dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", da quanto definito con deliberazione del Consiglio regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, dalle successive indicazioni regionali e dal presente Statuto.
2. L'Azienda è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell'ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale e dalle successive indicazioni regionali e non ha fini di lucro.
3. L'Azienda svolge la propria attività secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità, nel rispetto del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei

costi e dei ricavi.

4. L'Azienda è inserita nel sistema regionale di interventi e servizi sociali definito dalla legislazione regionale ed orienta la sua attività al rispetto dei principi dalla stessa indicati.

CAPO II

FINALITA', PRINCIPI E AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

Articolo 4

Finalità dell'Azienda e principi degli interventi

1. L'Azienda ha come finalità la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare al fine di concorrere, secondo le esigenze indicate dalla pianificazione locale definita dai Piani di zona e nel rispetto degli indirizzi definiti dall'Assemblea dei soci, all'attuazione di interventi sociali a favore di:

- gestanti, donne e uomini soli con figli minori in situazioni di difficoltà sociale ed a sostegno della tutela della maternità e dell'infanzia;
- minori in situazione di disagio sociale e/o rischio sociale e di insufficienza economica (ancorché con entrambi i genitori) a sostegno della loro permanenza in famiglia o in idonea formazione sociale e lavorativa al fine di superare le problematiche di emarginazione e favorire il processo di deistituzionalizzazione nel rispetto dei diritti di crescita dell'individuo e nel rispetto della legislazione vigente;
- donne con o senza figli che abbiano subito o che siano esposte a maltrattamenti o violenze fisiche e/o psichiche, anche mediante la promozione ed il sostegno dell'azione delle istituzioni pubbliche o private.

2. L'Azienda ispira ed orienta la propria attività al rispetto delle finalità e dei principi indicati nella legge regionale n. 2/2003 ed in particolare:

- al rispetto della dignità della persona e garanzia di riservatezza;
- all'adeguatezza, flessibilità e personalizzazione degli interventi, nel rispetto delle opzioni dei destinatari e delle loro famiglie.

Articolo 5

Ambito territoriale di intervento

1. L'Azienda ha valenza provinciale ed assume quale ambito territoriale quello coincidente con i quarantasette Comuni della Provincia di Parma, coincidente con i distretti di Fidenza, Parma, Sud-Est e Valli Taro e Ceno.

Articolo 6

Soci dell'Azienda

1. Sono soci dell'Azienda i seguenti enti pubblici territoriali:

- a) Provincia di Parma;
- b) Comune di Parma;
- c) Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna,

Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi, Zibello.

2. I soci di cui al precedente comma 1 stipulano tra loro una convenzione, approvata dagli organi competenti, nella quale sono definite:

- a) la quantificazione delle quote attribuite ai soci;
- b) l'attribuzione a ciascun socio dei voti corrispondenti alla quota di rappresentanza;
- c) i beni patrimoniali conferiti da ciascuno, ivi compresi i beni già di proprietà dell'Ipab "Fondazione Rodolfo Tanzi" al momento della sua trasformazione;
- d) gli indirizzi generali per la stipula dei contratti di servizio di cui al punto 2 dell'allegato alla deliberazione del Consiglio Regionale n. 924 del 9 dicembre 2004;
- e) le modalità di ripartizione tra i soci delle perdite di esercizio la cui copertura non venga integralmente assicurata dal piano di rientro di cui all'articolo 21, comma 3, lett. f) del presente Statuto;
- f) le modalità ed i termini dell'eventuale recesso da parte dei soci.

CAPO III ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Articolo 7

Organizzazione e svolgimento delle attività

1. L'Azienda persegue le proprie finalità e realizza gli interventi conseguenti, anche avvalendosi della struttura organizzativa dei soci.
2. L'Azienda può stipulare contratti per l'acquisizione di beni e servizi nel rispetto delle norme poste a garanzia della imparzialità, trasparenza ed efficienza dell'azione amministrativa e nel rispetto ed in coerenza con le proprie caratteristiche e natura. I medesimi principi e le medesime norme devono essere applicate per l'individuazione degli affidatari dei beni di proprietà dell'Azienda in vista della realizzazione dei fini di cui all'art. 4, comma 1 del presente Statuto.
3. L'Azienda può avvalersi della collaborazione del volontariato nelle forme e con le modalità previste dalle disposizioni vigenti.

TITOLO II **ORGANI**

CAPO I ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 8

Composizione

1. L'Assemblea dei soci è composta dal Presidente e dai Sindaci degli Enti pubblici territoriali di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Statuto o loro delegati.
2. A ciascuno dei soci è assegnata la quota di rappresentanza fissata nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.
3. La delega di cui al precedente comma 1 deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; detta delega può essere revocata in qualsiasi momento.
4. In caso di cessazione per qualsiasi causa dalla carica di Presidente/Sindaco di uno

degli Enti pubblici territoriali di cui all'articolo 6, comma 1 del presente Statuto, la partecipazione in seno all'Assemblea dei soci spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo statuto dell'ente locale medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Presidente/Sindaco che cessa decade automaticamente.

Articolo 9 *Durata*

1. L'Assemblea dei soci è organo permanente dell'Azienda, non è soggetto a rinnovi per scadenze temporali, ma sottoposto a variazioni nella compagine solo a seguito di mutamenti nella titolarità delle cariche di Presidente/Sindaco dei soci.

Articolo 10 *Funzioni*

1. L'Assemblea dei soci è l'organo di indirizzo e vigilanza sull'attività dell'Azienda e svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) nomina nel proprio seno il Presidente;
- b) definisce gli indirizzi generali dell'Azienda;
 - c) individua l'ubicazione dei servizi e degli uffici e l'eventuale istituzione di sedi secondarie nel territorio provinciale;
 - d) nomina i componenti del Consiglio di amministrazione e provvede alla loro revoca, nei casi previsti e definiti dalla normativa regionale vigente;
 - e) indica alla Regione la terna prevista per la nomina del Revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio dell'Azienda sia inferiore a dieci milioni di euro, oppure nomina i due componenti di propria spettanza nel collegio, nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a dieci milioni di euro;
 - f) definisce, nel rispetto dei criteri previsti dalla normativa regionale vigente, le indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione ed il compenso dovuto all'Organo di revisione contabile
 - g) approva, su proposta del Consiglio di amministrazione, il piano programmatico, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio annuale economico preventivo ed il bilancio consuntivo con allegato il bilancio sociale delle attività;
 - h) approva le trasformazioni del patrimonio da indisponibile a disponibile, nonché le alienazioni del patrimonio disponibile;
 - i) delibera, su proposta del Consiglio di amministrazione, le modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - j) adotta, con la maggioranza qualificata di cui all'art. 13 del presente Statuto il proprio Regolamento di funzionamento che disciplina, tra l'altro, le adunanze e le relative modalità di convocazione e di pubblicità;
 - k) approva il piano di rientro di cui all'art. 21, comma 3, lett. f) del presente Statuto e gli eventuali provvedimenti conseguenti ai fini del ripiano del disavanzo.

2. Gli atti di cui al precedente comma 1 non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi dell'Azienda.

3. Le adunanze dell'Assemblea dei soci sono pubbliche.

Articolo 11 *Validità delle sedute*

1. In prima convocazione, l'Assemblea dei soci è validamente costituita con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'ottanta per cento delle quote di rappresentanza.
2. In caso di seduta di prima convocazione infruttuosa, l'Assemblea dei soci può deliberare in seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, sugli stessi oggetti che avrebbero dovuto essere trattati nella prima, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote di rappresentanza, purché sia presente il rappresentante della Provincia di Parma.

Articolo 12

Validità delle deliberazioni

1. Ciascun componente dell'Assemblea dei soci dispone di un voto in relazione alla quota di rappresentanza fissata dalla convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.
2. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono valide qualora approvate con la maggioranza dei suoi componenti e delle quote presenti, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 13 del presente Statuto per i quali è richiesta una maggioranza qualificata.

Articolo 13

Maggioranze qualificate

1. Per deliberare validamente sui seguenti oggetti è necessario il voto favorevole di tanti componenti dell'Assemblea dei soci che rappresentino contemporaneamente almeno l'ottanta per cento delle quote di partecipazione:
 - a) indirizzi generali dell'Azienda;
 - b) piano programmatico;
 - c) nomina e revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione;
 - d) modifiche statutarie da sottoporre all'approvazione della Regione;
 - e) proprio Regolamento di funzionamento;
 - f) approvazione, su proposta del Consiglio di amministrazione, del piano di rientro di cui all'art. 21, comma 3, lett. f) del presente Statuto e degli eventuali provvedimenti conseguenti ai fini del ripiano del disavanzo.
2. In tutti i casi in cui la discussione sugli indirizzi generali dell'Azienda implichi l'assunzione di decisioni che si riflettono direttamente su di un preciso ambito zonale o comunale è necessario che nelle maggioranze di cui al precedente comma 1 siano inclusi anche i rappresentanti dei soci interessati.
3. Per la validità delle sedute deliberanti sugli oggetti di cui al precedente comma 1 è sempre necessaria la maggioranza prevista per la prima convocazione dall'art. 11, comma 1 del presente Statuto.

Articolo 14

Presidente dell'Assemblea dei soci

1. Il Presidente dell'Assemblea dei soci:
 - a) formula l'ordine del giorno, convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea e ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - b) compie tutti gli atti necessari per dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) adotta ogni altro atto eventualmente necessario per il funzionamento dell'Assemblea.

2. Il Presidente, in caso di assenza o impedimento temporanei, viene sostituito dal membro più anziano.

3. Il Presidente dell'Assemblea dei soci decade dall'incarico quando siano intervenute, successivamente alla sua nomina, le elezioni per il rinnovo degli organi elettivi della Provincia di Parma. La convocazione della seduta per la nomina del nuovo Presidente dell'Assemblea dei soci compete al Presidente della Provincia di Parma.

Articolo 15

Rimborsi

1. Ai membri dell'Assemblea dei soci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica.

CAPO II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 16

Composizione e durata

1. L'Azienda è amministrata da un Consiglio di amministrazione nominato dall'Assemblea dei soci fuori dal proprio seno e composto da tre membri scelti tra persone in possesso di specifica e qualificata competenza tecnica ed amministrativa, per studi compiuti, per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private e per uffici pubblici ricoperti. L'atto di nomina viene assunto sulla scorta di idoneo *curriculum*, conservato agli atti dell'Azienda.

2. L'Assemblea dei soci nomina i membri del Consiglio di amministrazione con il voto favorevole della maggioranza delle quote di partecipazione all'Azienda e almeno i due terzi del numero complessivo dei suoi componenti.

3. Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno un Presidente ed un Vice Presidente. Il Vice Presidente collabora con il Presidente e lo sostituisce, ad ogni effetto, in caso di sua assenza o impedimento temporanei.

4. Il Consiglio di amministrazione dura in carica cinque anni. Il Consiglio di amministrazione uscente rimane in carica fino all'insediamento dei nuovi amministratori, che deve avvenire entro dieci giorni dalla loro nomina da parte dell'Assemblea dei soci.

5. I componenti il Consiglio di amministrazione sono rinominabili una sola volta, anche quando la loro prima nomina abbia avuto durata inferiore al quinquennio per intervento di surrogazione di cui all'articolo 20 del presente Statuto o di decadenza o revoca dell'intero Consiglio di amministrazione di cui all'articolo 18 del presente Statuto.

6. Il Consiglio di amministrazione adotta il proprio Regolamento di funzionamento nel quale vengono disciplinati le modalità di convocazione e lo svolgimento delle sedute.

Articolo 17

Ineleggibilità e incompatibilità

1. Non possono essere nominati consiglieri di amministrazione dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità o in una delle cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa regionale.

Articolo 18

Decadenza e revoca del Consiglio di amministrazione

1. Le contemporanee dimissioni o cessazione, a qualsiasi titolo, di due membri determinano la decadenza dell'intero Consiglio di amministrazione.
2. Entro dieci giorni dal verificarsi della condizione di cui al precedente comma 1, il Presidente dell'Assemblea dei soci convoca l'Assemblea stessa per la nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.
3. La revoca del Consiglio di amministrazione è disposta con deliberazione motivata dell'Assemblea dei soci, nei casi definiti dalla normativa regionale vigente, con la maggioranza prevista di cui all'articolo 13 del presente Statuto.
4. Il Consiglio di amministrazione nominato a seguito di decadenza o revoca nei casi previsti ai commi 1 e 3 dura in carica fino al termine del quinquennio in cui sarebbe rimasto in carica il Consiglio decaduto o revocato.

Articolo 19

Decadenza e dimissioni dei consiglieri

1. Il consigliere di amministrazione decade di diritto quando, successivamente alla nomina, sopravvengano cause di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverle entro i termini previsti dalla normativa regionale. Il consigliere decade inoltre negli altri casi previsti dalla normativa regionale.
2. La decadenza è dichiarata dall'Assemblea dei soci, con apposita deliberazione di presa d'atto, su segnalazione del Presidente del Consiglio di amministrazione, che vi provvede entro dieci giorni dal verificarsi della causa di decadenza. In caso di inerzia del Presidente del Consiglio di amministrazione o qualora trattasi di causa di decadenza del Presidente stesso, è tenuto a provvedere alla segnalazione qualsiasi Consigliere di Amministrazione o il Presidente dell'Assemblea dei soci.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono presentate al Presidente del Consiglio di amministrazione ed al Presidente dell'Assemblea dei soci, non necessitano di presa d'atto e divengono efficaci una volta adottato dall'Assemblea dei soci l'atto di surrogazione che deve essere adottato entro trenta giorni dalla data di presentazione delle dimissioni. Qualora la surrogazione non abbia luogo entro il suddetto termine, le dimissioni divengono efficaci una volta decorso tale termine.

Articolo 20

Surrogazione - Divieto di partecipazione alle sedute

1. L'Assemblea dei soci provvede alla surrogazione dei consiglieri dimissionari o decaduti entro trenta giorni dal ricevimento delle dimissioni o della segnalazione di decadenza.
2. La surrogazione avviene con le stesse modalità previste per la nomina.
3. I consiglieri di amministrazione che surrogano quelli anzitempo cessati per qualsiasi causa dalla carica, durano in carica fino al termine del periodo in cui sarebbero rimasti in carica i consiglieri cessati.
4. I componenti il Consiglio di amministrazione non possono prendere parte a sedute in cui si discutano o si deliberino atti o provvedimenti nei quali abbiano interesse personale essi stessi, i loro coniugi o parenti ed affini entro il quarto grado.

Articolo 21

Funzioni

1. L'attività del Consiglio di amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio di amministrazione risponde del proprio operato all'Assemblea dei soci.
3. Il Consiglio di amministrazione è l'organo che dà attuazione agli indirizzi generali definiti dall'Assemblea dei soci, individuando le strategie e gli obiettivi della gestione. Ad esso compete in particolare l'adozione dei seguenti atti:
 - a) proposta di piano-programma, bilancio pluriennale di previsione, bilancio annuale economico preventivo, bilancio consuntivo, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei soci;
 - b) proposta di modifiche statutarie da sottoporre all'Assemblea dei soci;
 - c) regolamento di organizzazione e, comunque, ogni atto relativo all'assetto organizzativo dell'Azienda;
 - d) nomina del Direttore;
 - e) Regolamento di funzionamento, contenente la disciplina relativa alla convocazione ed allo svolgimento delle sedute;
 - f) proposta all'Assemblea dei soci del piano di rientro ogni qual volta si determini una perdita di esercizio: nell'eventualità in cui il piano di rientro non consenta la copertura delle perdite, le stesse saranno assunte pro-quota secondo le modalità indicate nella convenzione di cui all'articolo 6, comma 2 del presente Statuto.
4. Rientra nella competenza del Consiglio di amministrazione l'adozione di qualsiasi regolamento o provvedimento avente contenuto organizzativo delle attività e delle strutture, nonché la determinazione della dotazione organica del personale.

Articolo 22

Convocazione

1. Il Consiglio di amministrazione si riunisce su invito del Presidente o su richiesta di due consiglieri di amministrazione o del Presidente dell'Assemblea dei soci, entro cinque giorni dalla richiesta, che deve indicare gli argomenti da trattare.

Articolo 23

Partecipazione alle sedute

1. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa il Direttore con funzioni consultive e diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni nonché con compiti di segretario verbalizzante.

Articolo 24

Validità e svolgimento delle sedute

1. Le sedute del Consiglio di amministrazione non sono pubbliche e sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica.
2. Spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione constatare la validità delle sedute nonché dirigere e regolare la discussione.
3. Il Consiglio delibera a maggioranza assoluta dei votanti.
4. L'espressione del voto avviene in forma palese.
5. Ciascun componente il Consiglio di amministrazione ha diritto di far constare nel verbale il proprio voto ed i motivi del medesimo.

Articolo 25
Presidente

1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione ha la rappresentanza legale dell'Azienda e svolge in particolare le seguenti funzioni:

- a) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione;
- b) sovrintende al regolare funzionamento dell'Azienda e, in particolare, all'esecuzione degli atti;
- c) partecipa, senza diritto di voto, ai lavori dell'Assemblea dei soci.

Articolo 26
Indennità e rimborsi spese

1. Al Presidente e agli altri membri del Consiglio di amministrazione sono corrisposte indennità di carica determinate sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale ed il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento del proprio mandato.

CAPO III
ORGANO DI REVISIONE CONTABILE

Articolo 27
Funzioni e composizione

1. L'Organo di revisione contabile è costituito da tre membri nel caso in cui il volume di bilancio sia superiore a dieci milioni di euro; in questo caso due membri sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili ed il terzo membro, con funzioni di Presidente, è nominato dalla Regione Emilia - Romagna. L'Organo di revisione contabile è costituito da un revisore unico nel caso in cui il volume di bilancio sia inferiore a dieci milioni di euro; in questo caso il revisore è nominato dalla Regione Emilia - Romagna sulla base di una terna di nominativi indicata dall'Assemblea dei soci e scelta tra gli iscritti all'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.

2. L'Organo di revisione contabile esercita il controllo sulla regolarità contabile e vigila sulla correttezza della gestione economico finanziaria dell'Azienda e svolge ogni altra funzione prevista dagli articoli 2403, 2409-bis e 2409-ter del codice civile.

3. L'Organo di revisione dura in carica fino al 30 giugno del quinto anno successivo a quello di nomina e comunque fino alla ricostituzione dell'Organo che gli succede, ed è rieleggibile una sola volta.

4. Al componente dell'Organo di revisione contabile spetta un compenso, il cui ammontare viene stabilito con delibera dell'Assemblea dei soci sulla base dei criteri previsti dalla disciplina regionale.

5. Non possono essere nominati revisori dell'Azienda coloro che versano in una delle cause di ineleggibilità previste dalla disciplina regionale.

CAPO IV
DISPOSIZIONI COMUNI SUGLI ATTI ADOTTATI
DALL'ASSEMBLEA DEI SOCI E DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 28
Deliberazioni

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci e del Consiglio di amministrazione sono pubblicate, entro sette giorni lavorativi dalla loro adozione, mediante affissione all'albo pretorio della Provincia di Parma per la durata di dieci giorni consecutivi e diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione.

2. In caso di urgenza le deliberazioni dell'Assemblea dei soci possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla stessa maggioranza dei voti richiesta per l'oggetto della deliberazione adottata, mentre quelle del Consiglio di amministrazione con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

3. La pubblicizzazione dei documenti contabili dell'Azienda avviene nel rispetto delle modalità previste dalla disciplina regionale.

TITOLO III ORGANIZZAZIONE, UFFICI, PERSONALE

CAPO I DIRETTORE

Articolo 29

Nomina e trattamento

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di amministrazione, anche al di fuori della dotazione organica dell'Azienda, a seguito di valutazioni comparative, con atto motivato in relazione alle caratteristiche ed all'esperienza professionale e tecnica del prescelto. La durata del contratto, rinnovabile, non può essere superiore a quella del Consiglio di amministrazione che lo ha nominato.

2. Il trattamento economico del Direttore è stabilito nel rispetto dei criteri indicati dalla Regione.

Articolo 30

Attribuzioni

1. Il Direttore è responsabile della gestione aziendale e del raggiungimento degli obiettivi definiti dal Consiglio di amministrazione, anche attraverso l'utilizzo delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate dal Consiglio di amministrazione.

2. Il Direttore propone al Consiglio di amministrazione i provvedimenti necessari a garantire il funzionamento delle strutture e la realizzazione dei compiti amministrativi dell'Azienda.

3. Il Direttore partecipa alle sedute del Consiglio di amministrazione con funzioni consultive e diritto di fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni nonché con compiti di segretario verbalizzante.

CAPO II ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI, DEI SERVIZI E PERSONALE

Articolo 31

Principi

1. L'attività amministrativa dell'Azienda si conforma ai criteri di efficacia e di speditezza dell'azione amministrativa, di efficienza e di economicità e si svolge nel rispetto del

principio di distinzione tra compiti politici di indirizzo e di controllo, riservati agli organi di governo e compiti di gestione tecnica, amministrativa ed economico-finanziaria, riservati al livello tecnico.

Articolo 32

Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi e personale

1. L'Azienda per disciplinare gli aspetti attinenti all'organizzazione delle risorse umane adotta un regolamento, deliberato dal Consiglio di amministrazione, che indica anche le procedure di selezione e di avviamento al lavoro, i requisiti di accesso e le modalità di assunzione agli impieghi.

2. Al personale assunto dall'Azienda, fino all'individuazione, ai sensi dell'articolo 11 del d. lgs. n. 207/2001 del contratto collettivo di appartenenza effettuata secondo i criteri e le modalità di cui a Titolo III del d. lgs. n. 165/2001, si applicano le norme giuridiche ed economiche del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Regioni e degli Enti Locali.

TITOLO IV PATRIMONIO, CONTABILITA' E PROGRAMMAZIONE

Articolo 33

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Azienda è costituito da tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Ipab "Fondazione Rodolfo Tanzi" nonché da quelli conferiti in proprietà dai soci dell'Azienda impiegabili per il perseguimento degli scopi aziendali, oltre a quelli di successiva acquisizione.

2. L'inventario del patrimonio distingue il patrimonio disponibile ed indisponibile ed indica l'uso del patrimonio immobiliare, sia disponibile che indisponibile.

Articolo 34

Sistema informativo contabile

1. Il Consiglio di amministrazione dell'Azienda adotta un regolamento, coerente con lo schema tipo di regolamento di contabilità definito dalla Giunta regionale, per adeguare la disciplina del bilancio e della gestione economico-finanziaria e contabile ai principi e alle previsioni contenute nelle vigenti disposizioni normative regionali riguardanti le Aziende pubbliche di servizi alla persona.

Articolo 35

Piano programmatico

1. Il Piano Programmatico, adottato dall'Assemblea dei soci secondo quanto disposto dall'articolo 25 della l.r. n. 2/2003 e dalle relative direttive attuative, deve essere redatto annualmente entro il 30 novembre di ogni esercizio, con riferimento ai tre esercizi successivi e deve fissare in termini quali-quantitativi, le strategie e gli obiettivi aziendali, articolati in programmi e progetti.

Articolo 36

Servizio di tesoreria

1. L'Azienda, previo espletamento di una procedura ad evidenza pubblica, affida ad un istituto bancario a ciò autorizzato il servizio di tesoreria, che è regolato da un apposito contratto deliberato dal Consiglio di amministrazione.

TITOLO V NORME GENERALI E FINALI

Articolo 37

Controversie

1. Ogni controversia tra gli Enti pubblici territoriali soci e l'Azienda che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente Statuto verrà rimessa alle decisioni di un Collegio Arbitrale composto di tre membri, di cui due nominati dalle parti interessate ed il terzo dagli arbitri così nominati, oppure, nel caso di mancato accordo tra gli arbitri, dal Presidente del Tribunale di Parma. Qualora la controversia riguardi più di due parti quelle accomunate dal medesimo interesse ad agire dovranno conferire mandato ad un unico arbitro nominato di comune accordo.

2. Gli arbitri, nominati secondo le modalità di cui al comma precedente, hanno mandato di comporre la controversia mediante arbitrato irrituale e la loro decisione non è suscettibile di impugnazione relativamente al merito della vertenza.

3. Se le parti non dispongono diversamente, gli arbitri devono pronunciarsi entro il termine di novanta giorni dall'accettazione della nomina. Se l'accettazione di tutti gli arbitri non è stata contestuale, il predetto termine decorre dall'ultima accettazione.

4. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia alle norme previste al riguardo dal codice di procedura civile, in quanto applicabili.

Articolo 38

Modifiche statutarie

1. Le modificazioni al presente Statuto, deliberate dall'Assemblea dei soci con le maggioranze indicate dal precedente articolo 13, sono sottoposte all'approvazione della Regione Emilia – Romagna.

Articolo 39

Durata ed estinzione

1. L'Azienda ha durata illimitata.

2. L'estinzione dell'Azienda, nel caso in cui gli scopi statutari non siano più perseguibili, è disposta con provvedimento della Giunta regionale su conforme deliberazione dell'Assemblea dei soci adottata all'unanimità dei componenti, che dispone anche della

liquidazione dei beni e delle attività.

Articolo 40

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si rinvia alle disposizioni normative regionali in materia di Aziende pubbliche di servizi alla persona.

9

Allegato "B" alla deliberazione del Consiglio Comunale di Busseto n. 62 del 20.12.2007

CONVENZIONE

TRA GLI ENTI PUBBLICI TERRITORIALI PARTECIPANTI ALL'ASSEMBLEA

DEI SOCI dell'azienda pubblica di servizi alla persona

"rodolfo tanzi"

Settembre 2007

Premesso

che la Regione Emilia – Romagna, nell'ambito della propria legge regionale 12 marzo 2003, n. 2, recante "Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali", ha dettato, agli artt. 22 e seguenti, specifici principi e criteri per il riordino del sistema delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza aventi sede in Emilia – Romagna, disponendo la loro trasformazione in Aziende pubbliche di servizi alla persona oppure in associazioni o fondazioni di diritto privato, secondo procedure e termini che avrebbero dovuto essere indicati da successivi atti amministrativi;

che con la delibera del Consiglio regionale dell'Emilia – Romagna, 9 dicembre 2004, n. 623, è stata dettata la direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona, prevedendosene l'obbligatorietà per le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

operanti nel settore minori ed aventi determinate caratteristiche, tra cui il possesso di un patrimonio superiore ad euro 750.000,00 rivalutato al 5%;

che l'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi" possiede un patrimonio immobiliare superiore a tale importo, risultando, così, tenuta alla sua trasformazione in Azienda pubblica di servizi alla persona;

che nell'allegato alla medesima delibera consiliare n. 623/2004 si stabilisce che tutte le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per trasformarsi in Azienda pubblica di servizi alla persona devono presentare alla Regione, tramite i Comitati di Distretto, un piano di trasformazione aziendale coerente con le indicazioni del Programma delle trasformazioni aziendali, i cui contenuti e modalità di approvazione sono indicati nella medesima delibera;

che tutti i Comitati di Distretto della Provincia di Parma - in particolare: il Distretto di Fidenza in data 16 novembre 2005, come da verbale, dove è stato discusso e accettato il Programma di trasformazione aziendale distrettuale; il Distretto di Parma in data 13 dicembre 2005, come da verbale, ha sottoscritto l'Accordo di programma per l'adozione del Programma di trasformazione aziendale distrettuale; il Distretto Valli Taro e Ceno in data 13 dicembre 2005 ha sottoscritto l'Accordo di programma integrativo per il piano di zona 2005-2207 per l'adozione del Programma delle Trasformazioni aziendali; il Distretto Sud-Est in data 19 dicembre 2005 ha sottoscritto l'Accordo di programma per l'adozione del Programma di trasformazione aziendale distrettuale - hanno adottato il richiesto Programma delle trasformazioni, nel quale, in relazione all'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi", rilevata la presenza di un bacino d'utenza e di una valenza a dimensione sovradistrettuale delle attività attualmente svolte, si è decisa la sua trasformazione in un'Azienda pubblica di servizi alla persona di ambito provinciale;

che la Conferenza territoriale sociale e sanitaria ha trasmesso il predetto Programma delle trasformazioni alla Regione Emilia - Romagna, con parere favorevole assunto all'unanimità;

che, successivamente, in attuazione delle previsioni disposte dalla delibera della Giunta regionale dell'Emilia - Romagna, 14 febbraio 2005, n. 284, il Consiglio di amministrazione dell'Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi", con la deliberazione 6 giugno 2006, n. 8, ha disposto di proporre alla Regione Emilia - Romagna la costituzione dell'Azienda pubblica di servizi alla persona

“Rodolfo Tanzi” (d’ora in poi: Azienda), di ambito provinciale, la quale perseguirà i propri fini istituzionali, prioritariamente, attraverso la messa a disposizione del proprio patrimonio mobiliare ed immobiliare al fine di concorrere all’attuazione di interventi sociali a favore di:

- gestanti, donne e uomini soli con figli minori in situazioni di difficoltà sociale ed a sostegno della tutela della maternità e dell’infanzia;

- minori in situazione di disagio sociale e/o rischio sociale e di insufficienza economica (ancorché con entrambi i genitori) a sostegno della loro permanenza in famiglia o in idonea formazione sociale e lavorativa al fine di superare le problematiche di emarginazione e favorire il processo di deistituzionalizzazione nel rispetto dei diritti di crescita dell’individuo e nel rispetto della legislazione vigente;

- donne con o senza figli che abbiano subito o che siano esposte a maltrattamenti o violenze fisiche e/o psichiche, anche mediante l’adozione di interventi diretti a promuovere e sostenere l’azione delle istituzioni pubbliche o private;

che con la medesima deliberazione n. 8/2006 del Consiglio di amministrazione dell’Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Fondazione Rodolfo Tanzi” sono stati, altresì, approvati il “Piano della trasformazione” nonché la “Proposta di Statuto della nuova Azienda pubblica di servizi alla persona “Rodolfo Tanzi”;

che tale deliberazione è stata inviata al Presidente della Provincia di Parma, quale ente capofila, che, previa acquisizione dei pareri da parte dei Comitati di Distretto di Fidenza, Parma, Sud-Est e Valli Taro e Ceno, ha provveduto alla sua successiva trasmissione all’Assessorato regionale dell’Emilia – Romagna competente in materia di politiche sociali, entro i termini indicati dalla citata delibera della Giunta regionale dell’Emilia – Romagna n. 284/2005:

rilevato

che l’allegato alla delibera del Consiglio regionale dell’Emilia – Romagna, 9 dicembre 2004, n. 624, nel disciplinare gli organi dell’Azienda pubblica di servizi alla persona, prevede tra essi l’Assemblea dei soci, a cui spetta svolgere una serie di funzioni, lì espressamente individuate e che risulta composta dai rappresentanti degli Enti pubblici territoriali che conferiscono all’Azienda la gestione di attività assistenziali e beni patrimoniali, comprese le attività già gestite ed i beni patrimoniali della Istituzione Pubblica di Assistenza e Beneficenza “Fondazione Rodolfo Tanzi”, al momento della sua trasformazione;

che nel medesimo allegato alla delibera del Consiglio regionale dell'Emilia – Romagna n. 624/2004 è previsto al punto 1.4. che la rappresentanza degli Enti pubblici territoriali all'interno dell'Assemblea dei soci venga commisurata all'entità delle attività e dei patrimoni conferiti, sulla base di quote stabilite in apposita convenzione stipulata fra gli Enti pubblici territoriali rappresentati nell'Assemblea dei soci dell'Azienda pubblica di servizi alla persona, garantendo che dette quote costituiscano la maggioranza assoluta del totale;

che all'Assemblea dei soci dell'Azienda partecipano, oltre alla Provincia di Parma ed al Comune di Parma, tutti i Comuni del territorio provinciale e, cioè, i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de' Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de' Melegari, Varsi, Zibello;

che, ai sensi dell'allegato alla citata Del. del Consiglio Regionale n. 624 del 9 dicembre 2004, i beni patrimoniali di proprietà dell'Ipab "Fondazione Rodolfo Tanzi" al momento della sua trasformazione vengono conferiti alla nuova Azienda di servizi pubblici alla persona attraverso i Comuni nei quali i beni stessi sono localizzati;

- che pertanto il patrimonio immobiliare dell'Azienda pubblica di servizi alla persona "Rodolfo Tanzi" a livello di territorio provinciale è costituito dai seguenti conferimenti:

- **Il Comune di BARDI** conferisce un Bilocale (mq.50) in casa a schiera con giardinetto senza garage , in Via Principe Landi;
- **Il Comune di BEDONIA** conferisce un Bilocale (mq.60) in condominio di 6 appartamenti senza garage, in Via Monsignor Checchi n.13;
- **Il Comune di BORGOTARO** conferisce un Bilocale (mq.93) in condominio senza garage , in Strada Cimitero n.1;
- **Il Comune di FORNOVO** conferisce, fuori paese verso Piantonia, un appartamento (mq. 142) in condominio con garage, in Via Salita n.12;
- **Il Comune di FIDENZA** conferisce una casa a schiera, mq. 300 , con giardino e garage , in Via Marchetti;
- **Il Comune di SAN SECONDO** conferisce tre appartamenti, mq.225 complessivi, per famiglie nello stesso condominio con garage , in Viale dei Mille n.32;
- **Il Comune di LANGHIRANO** in fraz. Mattaleto conferisce due villette a schiera (mq.280 complessivi)con garage e giardino, in Via Coruzzi n. 28 e n. 30;
- **Il Comune di PARMA** conferisce:

- Un appartamento mq.40 utilizzato quale ufficio della Fondazione stessa, in Via Corso Corsi n.38;
- Due appartamenti in condominio in Via Alvaro n.6, di tot. mq. 270;
- Due appartamenti in condominio in Via Alvaro n.8, di tot. mq. 270;
- Una villetta indipendente di mq 260 con giardino e garage, in Via Buffolara n.19;
- Due appartamenti in Via Corso Corsi n. 38, per mq.110 complessivi;
- Una villetta di 350 mq. con garage fraz. di Porporano, in Via Salati n.35;
- Un appartamento in P.zza Gadda di mq. 97;
- Due appartamenti in P.zza Gadda di mq. 194 complessivi;
- Due appartamenti in P.zza Strepponi n.5 e n.7 per. mq.198 complessivi;
- Un appartamento in Via Pedretti di mq. 92;
- Tre appartamenti in Via Cherchi n. 11/13 per mq. 181 complessivi.

considerato:

che la proposta di statuto dell’Azienda approvata dal Consiglio di amministrazione della “Fondazione Rodolfo Tanzi” e trasmessa dal Presidente della Provincia di Parma, previa acquisizione dei necessari pareri da parte dei vari Comitati di Distretto, all’Assessorato regionale dell’Emilia – Romagna competente in materia di politiche sociali, ha previsto che nella convenzione venissero indicate, tra l’altro, la quantificazione delle quote attribuite ai soci nonché l’attribuzione a ciascun socio dei voti corrispondenti alla quota di rappresentanza;

che è, quindi, necessario provvedere alla stipulazione della convenzione indicata dal predetto punto 1.4. dell’allegato alla delibera del Consiglio regionale dell’Emilia – Romagna, n. 624/2004, secondo contenuti definiti dall’art. 6 della “Proposta di Statuto della nuova Azienda pubblica di servizi alla persona “Rodolfo Tanzi”:

tutto questo premesso

la Provincia di Parma, in persona del Presidente *pro tempore*;

il Comune di Parma, in persona del Sindaco *pro tempore*;

i Comuni di Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza, Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano de’ Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano de’ Melegari, Varsi, Zibello, tutti rappresentati dal rispettivo Sindaco *pro tempore*:

convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 Definizione delle quote, modalità della loro ripartizione ed attribuzione dei voti corrispondenti.

1. Il numero complessivo delle quote di rappresentanza viene indicato in 100 (cento).

2. La ripartizione delle 100 (cento) quote, in considerazione dell'origine dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi" da cui l'Azienda deriva, risulta come segue:

Provincia di Parma: 27 (ventisette) quote;
Comune di Parma: 27 (ventisette) quote;
Comune di Albareto 1 (una) quota;
Comune di Bardi 1 (una) quota;
Comune di Bedonia 1 (una) quota;
Comune di Berceto 1 (una) quota;
Comune di Bore 1 (una) quota;
Comune di Borgotaro Val di Taro 1 (una) quota;
Comune di Busseto 1 (una) quota;
Comune di Calestano 1 (una) quota;
Comune di Collecchio 1 (una) quota;
Comune di Colorno 1 (una) quota;
Comune di Compiano 1 (una) quota;
Comune di Corniglio 1 (una) quota;
Comune di Felino 1 (una) quota;
Comune di Fidenza 1 (una) quota;
Comune di Fontanellato 1 (una) quota;
Comune di Fontevivo 1 (una) quota;
Comune di Fornovo di Taro 1 (una) quota;
Comune di Langhirano 1 (una) quota;
Comune di Lesignano de' Bagni 1 (una) quota;
Comune di Medesano 1 (una) quota;
Comune di Mezzani 1 (una) quota;
Comune di Monchio delle Corti 1 (una) quota;
Comune di Montechiarugolo 1 (una) quota;
Comune di Neviano degli Arduini 1 (una) quota;

Comune di Noceto 1 (una) quota;
Comune di Palanzano 1 (una) quota;
Comune di Pellegrino Parmense 1 (una) quota;
Comune di Polesine Parmense 1 (una) quota;
Comune di Roccabianca 1 (una) quota;
Comune di Sala Baganza 1 (una) quota;
Comune di Salsomaggiore Terme 1 (una) quota;
Comune di San Secondo Parmense 1 (una) quota;
Comune di Sissa 1 (una) quota;
Comune di Solignano 1 (una) quota;
Comune di Soragna 1 (una) quota;
Comune di Sorbolo 1 (una) quota;
Comune di Terenzo 1 (una) quota;
Comune di Tizzano 1 (una) quota;
Comune di Tornolo 1 (una) quota;
Comune di Torrile 1 (una) quota;
Comune di Traversetolo 1 (una) quota;
Comune di TreCasali 1 (una) quota;
Comune di Valmozzola 1 (una) quota;
Comune di Varano dè Melegari 1 (una) quota;
Comune di Varsi 1 (una) quota;
Comune di Zibello 1 (una) quota;

3. A ciascuna quota corrisponde un voto all'interno dell'Assemblea dei soci. In caso di parità prevale il voto del Presidente dell'Assemblea dei soci.

4. Le quote non sono in alcun modo cedibili o trasferibili da parte dei soci, salvo quanto previsto dal successivo articolo 7.

Art. 2 Composizione dell'Assemblea dei soci.

1. L'Assemblea dei soci è costituita di 48 (quarantotto) membri, uno in rappresentanza di ciascun socio.

2. Sono membri dell'Assemblea dei soci il Presidente della Provincia di Parma ed i Sindaci dei Comuni di Parma, Albareto, Bardi, Bedonia, Berceto, Bore, Borgo Val di Taro, Busseto, Calestano, Collecchio, Colorno, Compiano, Corniglio, Felino, Fidenza,

Fontanellato, Fontevivo, Fornovo di Taro, Langhirano, Lesignano dè Bagni, Medesano, Mezzani, Monchio delle Corti, Montechiarugolo, Neviano degli Arduini, Noceto, Palanzano, Pellegrino Parmense, Polesine Parmense, Roccabianca, Sala Baganza, Salsomaggiore Terme, San Secondo Parmense, Sissa, Solignano, Soragna, Sorbolo, Terenzo, Tizzano Val Parma, Tornolo, Torrile, Traversetolo, Trecasali, Valmozzola, Varano dè Melegari, Varsi, Zibello.

3. Il Presidente della Provincia di Parma assume la carica di Presidente dell'Assemblea dei soci.

4. I membri dell'Assemblea dei soci di cui al precedente comma 2 possono delegare altri soggetti a sostituirli. Come stabilito dall'articolo 8 dello Statuto dell'Azienda, la delega deve essere in forma scritta e può essere a tempo indeterminato, a tempo determinato o riferita ad una o più sedute; detta delega può essere revocata in qualsiasi momento. Per ragioni di semplificazione procedurale, le deleghe possono essere attribuite da ciascun socio al Presidente della Provincia di Parma oppure al Sindaco del rispettivo Comune capo distretto.

5. In ogni caso di cessazione dalle cariche dei soggetti di cui al precedente comma 2 la partecipazione in seno all'Assemblea dei soci spetta al soggetto cui è attribuita, in base alla legge e allo statuto dell'ente locale medesimo, la funzione vicaria. In questo caso la delega rilasciata a tempo indeterminato dal Presidente/Sindaco che cessa decade automaticamente.

Art. 3 Maggioranze necessarie per il funzionamento dell'Assemblea dei soci. Deliberazioni.

1. Conformemente a quanto stabilito nello Statuto dell'Azienda, l'Assemblea dei soci è validamente costituita, in prima convocazione, con l'intervento di tanti componenti che rappresentino almeno l'ottanta per cento delle quote.

2. L'Assemblea dei soci è validamente costituita, in seconda convocazione, con la presenza di tanti componenti che rappresentino almeno la maggioranza delle quote, purché sia presente il Presidente della Provincia di Parma.

3. Le maggioranze richieste ai fini della validità delle deliberazioni sono quelle indicate dagli articoli 12 e 13 dello statuto dell'Azienda.

Art. 4 Indirizzi generali per la definizione delle modalità di relazione e collaborazione tra l'Azienda ed i soci.

1. L'Assemblea dei soci provvede, successivamente al suo insediamento, a predisporre uno schema generale di contratto di servizio per disciplinare i rapporti reciproci tra l'Azienda e gli Enti pubblici territoriali soci che intendano avvalersi degli interventi sociali da questa posti in essere.

2. Tale schema generale detterà le indicazioni necessarie in ordine al contenuto che ciascun singolo contratto di servizio dovrà prevedere, anche in relazione alle sue modalità di risoluzione.

Art. 5 Conferimento di beni patrimoniali.

1. Risultano conferiti nel patrimonio dell'Azienda i beni puntualmente indicati nella Premessa precedente, che costituiscono i beni già di proprietà dell'Istituzione pubblica di assistenza e beneficenza "Fondazione Rodolfo Tanzi", e che al momento della sua trasformazione in Azienda vengono formalmente conferiti dai Comuni stessi.

Art. 6 Ripiano delle perdite.

1. Nel caso in cui si verifichi un disavanzo di gestione, l'Assemblea dei soci, dopo l'approvazione del piano di rientro proposto dal Consiglio di amministrazione dell'Azienda ed aver verificato, prioritariamente, la localizzazione e le ragioni del disavanzo, propone i provvedimenti conseguenti.

2. L'assunzione dei provvedimenti di cui al precedente comma 1 avviene osservando le maggioranze richieste dall'articolo 13 dello statuto dell'Azienda

.

Art. 7 Recesso.

1. Il recesso da parte degli Enti pubblici territoriali soci non può essere esercitato prima che siano trascorsi tre anni dalla costituzione dell'Azienda.

2. Il recesso, previamente deliberato dall'organo consiliare dell'Ente pubblico territoriale, deve essere comunicato mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Azienda, entro il 30 giugno di ciascun anno, successivamente al termine di cui al precedente comma 1. Il recesso opera dalle ore zero del 1° gennaio successivo.

3. Entro i sei mesi successivi e, comunque, entro il 31 dicembre successivo

all'avvenuto ricevimento della comunicazione di cui al precedente comma 2, dovrà essere completata la procedura di recesso, i cui atti sono adottati dall'Assemblea dei soci, anche per quanto concerne il trasferimento delle quote.

4. I beni mobili ed immobili ed il personale eventualmente conferito dall'Ente pubblico territoriale recedente a favore dell'Azienda vengono ad esso restituiti o trasferiti nella relativa dotazione organica.

5. Il recesso può essere esercitato sino al limite della residua composizione dell'Azienda di tre soci.

Art. 8 Norma finale.

1. Gli Enti pubblici territoriali soci verificano ogni tre anni la perdurante coerenza delle previsioni della presente Convenzione, anche al fine di adottare, attraverso gli organi competenti, le modifiche che si rendessero necessarie per il miglior perseguimento delle finalità aziendali.

Letto, confermato e sottoscritto

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
F.to Dr. Luca Laurini

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Granelli Dr.Ssa Roberta

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta:

[X] che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il : 28 dicembre 2007 ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Il Segretario Comunale
F.to Granelli Dr.ssa Roberta

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

[X] è divenuta esecutiva il 08/01/2008 ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T. U. - D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 s.m..

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Li, _____

Il Segretario Comunale
Granelli Dr.ssa Roberta
